

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>4617</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>18/06/2012</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Chiarissimi Rettori – Atenei
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	23	2012	AS	sb

<i>Oggetto:</i>	<b>Ammissibilità e limiti alla possibilità per le Università di partecipare come operatori economici alle gare di appalto per l'affidamento dei contratti pubblici di progettazione o pianificazione.</b>
-----------------	---

Le Università sono Enti pubblici non economici operanti sul mercato senza scopo di lucro ed al precipuo fine di promuovere la ricerca e l'insegnamento.

A tali Enti, anche se soggetti giuridici diversi da quelli indicati nell'articolo 34 del Codice degli appalti come operatori economici cui possono essere affidati contratti pubblici, è comunque riconosciuta la possibilità di partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di ricerca o consulenza **purchè trattasi di attività strumentali allo svolgimento delle finalità istituzionali** degli Atenei nel senso di giovare al progresso della ricerca e dell'insegnamento **e non si risolve, invece, in un'attività lucrativa fine a sè stessa.**

Il subordinare la detta possibilità di partecipazione a gare pubbliche al riferito limite di strumentalità consente, da un lato, di garantire l'intangibilità della libertà di iniziativa economica privata di tali Enti e, dall'altro, di evitare che soggetti dotati di notevoli privilegi anche finanziari, operino in un libero mercato falsando la concorrenza.

Quanto detto, oltre a trovare un preciso fondamento normativo nel disposto di cui all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 (finanziaria per il 2008) - ai sensi del quale al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche *“non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, (...). È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza (...)*” - è stato ripetutamente ribadito e precisato dalla più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale nonché dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, chiarito che le disposizioni della cd. Direttiva Appalti (2004/18/CE) relative alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, che non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e che non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali appunto le università di partecipare ad un appalto pubblico di servizi purchè vi sia un nesso di **strumentalità tra la partecipazione ed i fini istituzionali dell'Ente**, e tale nesso anche al fine di evitare illegittime distorsioni della concorrenza in virtù di finanziamenti pubblici deve essere disciplinato dallo strato nazionale (cifr. ex multis Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 23.12.2009 n° C-350/08).

Ed ancora, proprio alla luce della citata sentenza, la Avcp, peraltro mutando del tutto posizione rispetto a quanto dalla stessa espresso nella deliberazione, n. 119 del 18/04/2007, ha precisato che le Università ben possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica *“ con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica che per gli Atenei rimane prioritaria”* (Determinazione dell'Avcp n. 7 del 21/10/2010).

La giurisprudenza nazionale ha, inoltre, ulteriormente chiarito che il limite di cui trattasi non è di mera compatibilità, ma di stretta strumentalità.

Ed infatti l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di Enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere **strettamente strumentale alle** finalità istituzionali dell'Ente, che sono appunto la ricerca e l'insegnamento (Corte Cost., sent. n.148 del 08/05/2009; Cons. St., ad. plen. n. 10 del 07/06/2011; Tar Molise, sent. 94 del 09/03/2012).

In conclusione, ed alla luce di quanto sopra, è fatto divieto alle Università di partecipare come operatori economici a gare per l'affidamento di appalti che nulla hanno a che fare con i fini statuari dell'Ente come in ipotesi di incarichi di progettazione o pianificazione e ciò né in via diretta né a mezzo dell'eventuale costituzione di società a scopo esclusivamente lucrativo.

Distinti saluti

F.to Il Presidente
<i>Andrea Sisti, Dottore Agronomo</i>